



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

ORDINANZA DIRIGENZIALE Servizio 5 Assetto e Tutela del Territorio, Sue, Suap, Ambiente e Mobilità' N. 25 DEL 16/04/2026

OGGETTO: PULIZIA E MANTENIMENTO DEI TERRENI INCOLTI E DEI FOSSATI FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL TERRITORIO ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO, SUE, SUAP, AMBIENTE E MOBILITÀ'

PREMESSO quanto segue:

- pervengono a questo Ente numerose segnalazioni, verificate dai competenti uffici comunali, relative a stati di incuria e cattiva manutenzione dei terreni privati;
- lo stato di incuria e abbandono dei fondi privati, confinanti con abitazioni ed altri edifici, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, in assenza di ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba e di eventuali potature delle essenze arboree, costituisce un habitat favorevole alla proliferazione di topi, ratti e insetti nocivi, determinando situazioni di criticità igienico-sanitaria;
- la mancata pulizia dei terreni può altresì incentivare l'utilizzo degli stessi come discariche abusive, con conseguente abbandono di rifiuti di vario genere;
- le aree private incolte prospicienti la viabilità pubblica o di uso pubblico costituiscono, inoltre, un pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, in quanto la vegetazione, sviluppandosi dai terreni privati ai lati della viabilità, può invadere la sede stradale e ostacolare la visibilità, rendendo difficoltosa la circolazione;
- i terreni incolti risultano maggiormente esposti al rischio di sviluppo di incendi, con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità e per la salute;
- ai fini della prevenzione del rischio di incendi boschivi, la Regione Toscana individua annualmente il periodo a rischio, generalmente compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto, salvo eventuali proroghe;
- gli eventi atmosferici degli ultimi anni si manifestano frequentemente con fenomeni di forte intensità, che possono provocare tracimazioni delle acque sulle sedi stradali e situazioni di disagio, spesso aggravate dalla scarsa manutenzione dei terreni, dei fossi, delle cunette e delle scoline;



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 25/06/2024 e le modifiche introdotte con Deliberazione di G.C. n. 84 del 27/06/2024 ed in particolare:

- l'art. 24 **“Interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale”** che stabilisce quanto segue:

“1. ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- b) ripulitura della vegetazione arbustiva;
- c) mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
- d) in presenza di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale;
- e) in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.”

Si ricorda che, ai sensi del citato Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione per mancata esecuzione degli interventi di cura e manutenzione dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano-rurale, si applica la sanzione prevista dall'art. 24.

- l'art. 25 **“Interventi per la ripulitura di terreni agricoli incolti”** che stabilisce quanto segue:

“1. ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- b) mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;
- c) eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

Si ricorda che, ai sensi del citato provvedimento, in caso di violazione, consistente nella mancata esecuzione degli interventi di ripulitura dei terreni agricoli incolti, si applica la sanzione prevista dall'art. 25.

- l'art. 57 **“Pulizia dei fossati”** che stabilisce quanto segue:

“1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti, i possessori e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e/o la percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

b) entrambe le sponde e l'alveo dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.

2. I suddetti soggetti devono inoltre provvedere alla corretta gestione dei terreni incolti che confinano con la viabilità pubblica e con edifici privati; in particolare dovrà essere garantita una fascia di rispetto dalle suddette aree confinanti adeguata ad impedire la propagazione di eventuali incendi."

Si ricorda che, ai sensi del citato provvedimento, in caso di violazione, consistente nella mancata pulizia dei fossati, si applica la sanzione prevista dall'art. 57.

- l'art. 58 "**Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e terreni**" che stabilisce quanto segue:

"1. I proprietari, gli affittuari o conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e/o di aree boschive, di terreni e/o di orti, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione, in modo da evitare, per motivi di decoro o igiene urbana, la proliferazione senza controllo delle specie animali e vegetali quali sterpaglie, rovi ed erbe infestanti, indigene ed esotiche; è fatto obbligo inoltre di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti e di rimuovere qualsiasi altro materiale che ne possa aumentare il rischio.

2. È fatto altresì obbligo di abbattere completamente per motivi di sicurezza pubblica gli alberi ad alto fusto morti.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai lotti non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione."

Si ricorda che, ai sensi del citato provvedimento, in caso di violazione l'importo della sanzione è quello previsto dall'art. 58.

RITENUTO necessario fare in modo che vengano effettuati i necessari interventi di prevenzione e di pulizia da parte dei proprietari, conduttori, affittuari o chiunque ne abbia titolo, al fine di evitare il verificarsi di situazioni critiche, come incendi, incidenti o altri inconvenienti igienico sanitari che possano costituire pericolo per la popolazione;

CONSIDERATO pertanto necessario che le fosse nonché i terreni incolti posti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere vengano ripuliti dai proprietari stessi, garantendone il decoro e la sicurezza al fine di prevenire il degrado ambientale del territorio ed evitare il verificarsi di inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

VISTE infine:

- la Legge n° 353 / 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii;

- la L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 08.08.2003, n°48/r "Regolamento Forestale della Toscana";



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

- il titolo III del D.lgs. n. 139 dello 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- la Legge n. 241/1990;
- Il Regolamento di Polizia urbana e l'art.16 comma 2 della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267 /2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. che attribuisce le competenze ai Responsabili dei servizi;
- il Decreto di nomina n. 3 del 29/01/2026, con il quale sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori, affittuari e a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano-rurale di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana, nonché dei terreni agricoli incolti di cui all'art. 25 del medesimo Regolamento, di procedere agli interventi di pulizia e sfalcio a tutela del territorio entro e non oltre il 31 maggio 2026, effettuando le operazioni riportate nei citati articoli.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla manutenzione, allo sfalcio dell'erba e alla potatura delle piante in giardini, orti e terreni, come indicato dall'art. 58 del Regolamento di Polizia Urbana, nonché alla pulizia dei fossati secondo quanto previsto dall'art. 57 del medesimo Regolamento, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la vegetazione ostacoli la visibilità e/o la percorribilità delle strade.

RICORDA

- Che è obbligo rispettare le norme di prevenzione per gli abbruciamenti ed accensione dei fuochi dettate dalla Regione Toscana con divieto di abbruciamento nel periodo estivo compreso **dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno**, salvo eventuali proroghe dettate dalla normativa regionale.
- Che a chiunque spetti è demandato il compito di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- Che il mancato rispetto di quanto ordinato con il presente atto comporta l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 co. 2 della L. n. 689/1991, dal Regolamento di Polizia urbana, nonché eventualmente anche le sanzioni di cui al Codice della strada.
- In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, è facoltà del Comune procedere d'ufficio all'esecuzione degli sfalci e delle pulizie, in danno dei soggetti obbligati procedendo al recupero delle somme anticipate, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.



COMUNE DI PORCARI Provincia di Lucca

DISPONE

- Che alla presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia data ampia pubblicità mediante pubblicazione all'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di Porcari, al fine di renderla nota alla cittadinanza.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza, alla Polizia Locale.
- Che l'Ufficio di Polizia Locale, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, siano incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- Che i trasgressori siano puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, in particolare ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana vigente e/o del Nuovo Codice della Strada, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.”

INFORMA

- Che Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.
- Che Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l' arch. Ilir Shahini, Responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio – Ufficio Ambiente.”

Il Responsabile
Servizio 5 Assetto e Tutela del Territorio, Sue, Suap, Ambiente
e Mobilità
Ilir Shahini

Firmata ai sensi degli art. 23,25 DPR 445/2000 e Art. 20 e 21 D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti persone:

ILIR SHAHINI in data 16/04/2026